

Bruxelles, 11 marzo 2019 (OR. en)

7334/19

Fascicolo interistituzionale: 2019/0063 (NLE)

**PECHE 109** 

# **PROPOSTA**

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	8 marzo 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 114 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) e che abroga la decisione 10125/14

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 114 final.

All.: COM(2019) 114 final

7334/19 sp IT LIFE.2.A



Bruxelles, 8.3.2019 COM(2019) 114 final

2019/0063 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) e che abroga la decisione 10125/14

IT IT

## **RELAZIONE**

#### 1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione alle riunioni della commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud nel periodo 2019-2023, contestualmente alla prevista adozione di misure di conservazione e gestione.

#### 2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

## 2.1. Convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud

La convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud (convenzione CSBT) mira, mediante l'istituzione della commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT), a garantire la conservazione e lo sfruttamento ottimale del tonno rosso del sud. La convenzione è entrata in vigore il 20 maggio 1994.

L'Unione è parte contraente della commissione allargata della CCSBT, avendo approvato la convenzione a norma della decisione (UE) 2015/2437 del Consiglio<sup>1</sup>.

## 2.2. Commissione per la conservazione del tonno rosso del sud

La CCSBT è l'organismo istituito dalla convenzione CSBT responsabile della gestione e conservazione delle risorse della pesca nella zona di distribuzione del tonno rosso del sud. Poiché la convenzione è limitata agli Stati, la CCSBT ha istituito la "commissione allargata della CCSBT" che comprende le entità di pesca e l'Unione in aggiunta ai membri della CCSBT. La commissione allargata della CCSBT prepara le decisioni che la CCSBT poi approva formalmente. Le misure della CCSBT per la conservazione, la gestione e lo sfruttamento ottimale del tonno rosso del sud possono diventare vincolanti per l'Unione.

In quanto membro della commissione allargata della CCSBT l'Unione ha diritto di partecipazione e di voto. La CCSBT adotta le sue decisioni per consenso.

## 2.3. Decisioni della CCSBT

La CCSBT ha la facoltà di adottare, per le zone e risorse di pesca che rientrano nella sua sfera di competenza, misure di conservazione e di esecuzione vincolanti per le parti contraenti.

In conformità all'articolo 8.7 della convenzione CSBT, le misure entrano in vigore immediatamente dopo l'adozione da parte della CCSBT.

### 3. Posizione da assumere a nome dell'Unione

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito delle riunioni annuali delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) è attualmente definita secondo un approccio a due livelli. Una decisione del Consiglio stabilisce i principi guida e gli orientamenti della posizione dell'Unione su base pluriennale e tale posizione viene successivamente adeguata per ogni riunione annuale mediante documenti informali della Commissione che sono discussi dal gruppo di lavoro del Consiglio.

Decisione (UE) 2015/2437 del Consiglio, del 14 dicembre 2015, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) relativo all'adesione dell'Unione alla commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud (GU L 366 del 23.12.2015, pag. 27).

Per quanto riguarda la CCSBT, tale metodologia è stata attuata con decisione 10125/14 del Consiglio, del 26 maggio 2014, che stabilisce la posizione dell'Unione nell'ambito della CCSBT per il periodo 2014-2018. La decisione contiene principi generali e orientamenti ma tiene anche conto, nella misura del possibile, delle specificità della CCSBT. Essa stabilisce inoltre la procedura standard per definire la posizione dell'Unione anno per anno, come richiesto dagli Stati membri.

La decisione 10125/14 dispone che la posizione dell'Unione sia riesaminata prima della riunione annuale del 2019. Pertanto, la presente proposta stabilisce la posizione dell'Unione nell'ambito della CCSBT per il periodo 2019-2023, sostituendo così la decisione 10125/14.

La decisione 10125/14 ha integrato i principi e gli orientamenti della nuova politica comune della pesca (PCP), di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>, tenendo conto anche degli obiettivi di cui alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della PCP<sup>3</sup>. Inoltre, essa ha allineato la posizione dell'Unione al trattato di Lisbona.

L'attuale revisione tiene conto, per quanto riguarda l'impatto sulla pesca, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - *Strategia europea per la plastica nell'economia circolare*<sup>4</sup>, della comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione - *Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani*<sup>5</sup> e delle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione congiunta<sup>6</sup>.

### 4. BASE GIURIDICA

## 4.1. Base giuridica procedurale

# 4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo."

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione e gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'UE"<sup>7</sup>.

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> COM(2011) 424 del 13.7.2011.

<sup>4</sup> COM(2018) 28 final del 16.1.2018

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> JOIN(2016) 49 final del 10.11.2016.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> 7348/1/17 REV 1, del 24.3.2017.

Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania/Consiglio*, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61 - 64.

### 4.1.2. Applicazione al caso di specie

La CCSBT è un organo istituito da un accordo, ossia dalla convenzione CSBT.

Gli atti che la CCSBT è chiamata ad adottare sono atti con effetti giuridici. Gli atti proposti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 20 della convenzione CSBT e sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della legislazione dell'UE, in particolare sui seguenti atti:

- regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata<sup>8</sup>;
- regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca<sup>9</sup>; e
- regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne<sup>10</sup>.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale della convenzione CSBT.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

# 4.2. Base giuridica sostanziale

## 4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale di una decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui sarà necessario prendere posizione a nome dell'Unione. Se tale atto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

### 4.2.2. Applicazione al caso di specie

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la pesca. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 è la base giuridica che istituisce i principi che devono essere integrati nella presente posizione.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE. La presente decisione è destinata a sostituire la decisione 10125/14, che interessa il periodo 2014-2018.

#### 4.3. Conclusione

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81.

## Proposta di

### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) e che abroga la decisione 10125/14

### II CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2015/2437<sup>11</sup> del Consiglio l'Unione europea ha concluso la convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud (la convenzione CSBT), che ha istituito la commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT).
- (2) La CCSBT è l'organo istituito dalla convenzione CSBT cui è demandata la gestione e conservazione delle risorse della pesca nella zona di distribuzione del tonno rosso del sud. Poiché la convenzione CSBT è limitata agli Stati, la CCSBT ha istituito la "commissione allargata della CCSBT" che comprende le entità di pesca e l'Unione in aggiunta ai membri della CCSBT. Nell'ambito della CCSBT, la commissione allargata della CCSBT prepara le decisioni che la CCSBT approva formalmente. La CCSBT adotta misure di conservazione e di gestione per la conservazione, la gestione e lo sfruttamento ottimale del tonno rosso del sud. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 12 stabilisce che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione deve applicare l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e adoperarsi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento prevede altresì che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori

-

Decisione (UE) 2015/2437 del Consiglio, del 14 dicembre 2015, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) relativo all'adesione dell'Unione alla commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud (GU L 366 del 23.12.2015, pag. 27).

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

pareri scientifici disponibili, favorisca lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini progressivamente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede inoltre espressamente che l'Unione applichi tali principi e persegua tali obiettivi nella sua politica esterna in materia di pesca.

- (4) Come sancito nella comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani<sup>13</sup> e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione<sup>14</sup>, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, ove necessario, migliorarne la governance è un elemento centrale dell'azione dell'UE in tali consessi.
- (5) La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Strategia europea per la plastica nell'economia circolare*<sup>15</sup> fa riferimento a misure specifiche intese a ridurre l'inquinamento da plastica e l'inquinamento marino, come pure la perdita o abbandono in mare di attrezzi da pesca.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della CCSBT per il periodo 2019-2023, in quanto le misure di conservazione e di esecuzione della CCSBT saranno vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui seguenti atti: regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio<sup>16</sup>; regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio<sup>17</sup>; e regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>18</sup>.
- (7) Attualmente la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della CCSBT è stabilita dalla decisione 10125/14 del Consiglio<sup>19</sup>. È opportuno abrogare la decisione 10125/14 e sostituirla con una nuova decisione relativa al periodo 2019-2023.
- (8) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona di distribuzione del tonno rosso del sud e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della CCSBT,

\_

JOIN (2016) 49 final del 10.11.2016.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> 7348/1/17 REV 1, del 24.3.2017.

<sup>15</sup> COM(2018) 28 final del 16.1.2018

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

Decisione del Consiglio 10125/14, del 26 maggio 2014, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT).

è necessario stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), per la definizione annuale della posizione dell'Unione nel periodo 2019-2023,

## HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) è illustrata nell'allegato I.

### Articolo 2

La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni della commissione allargata della CCSBT è stabilita in conformità dell'allegato II.

### Articolo 3

La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio, su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della commissione allargata della CCSBT nel 2024.

Articolo 4

La decisione 10125/14 del 26 maggio 2014 è abrogata.

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente